

CITTA' DI LENTINI

(Provincia di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 47

data 2.0. MAR. 2019

OGGETTO: Revoca della Delibera G.M. n. 237 e Approvazione schema atto di transazione tra il Comune di Lentini e l'Associazione IVOC di Sortino.

L'anno duemiladiciotto ^{APPROVATO} il giorno venti del mese di marzo alle ore 18.40 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

	P	A	
1. BOSCO Saverio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sindaco
2. BRANCATO Rita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessora
3. SAGGIO Dario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
4. BUFALINO Alessio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
5. VALENTI Alessio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vice Sindaco

TOTALE

Assiste il Segretario Generale di M.C. Floresta Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

aggiunte/integrazioni (1)

modifiche/sostituzioni (1)

con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/91.(1)

con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91. (1)

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Revoca della Delibera G.M. n. 237 del 31.12.2018-i Approvazione schema atto di transazione tra il Comune di Lentini e l'Associazione IVOC di Sortino.

Proponente: IL SINDACO e/o L'ASSESSORE

Redigente: Il Responsabile

Premesso che:

- Con Delibera G.M. n. 237 del 31.12.2018 veniva approvato lo schema di transazione tra il Comune di Lentini e l'Associazione IVOC di Sortino a chiusura in via transattiva del procedimento pendente davanti al tribunale di Siracusa in relazione al mancato pagamento per l'affidamento del servizio di custodia e recupero dei cani randagi catturati nel territorio dell'Ente per il periodo dal 1 ottobre 2017 al 31.12.2018;
- a definizione del procedimento giudiziale su richiamato con sentenza dell'08.02.2019 che ha definito il procedimento n. 633/18 R.G. del tribunale di Siracusa condannando il Comune di Lentini al pagamento delle spese relative al ricovero e mantenimento per ciascuno dei cani ospiti presso il Canile dell'Associazione in €2,60 più IVA giornalieri oltre interessi legali nonché al pagamento dei compensi di difesa determinati in € 3.972,00 oltre accessori e tributi di legge;
- nonostante quanto contenuto nella sentenza di cui sopra le parti, Associazione IVOC e Comune di Lentini, convengono di addivenire ad una soluzione transattiva, le cui condizioni sarebbero più favorevoli per il Comune essendo le somme da pagare inferiori rispetto a quelle della sentenza emessa nel summenzionato giudizio, senza aggravio di spesa né a titolo di interessi né a titolo di spese di giudizio;

Visto lo schema di transazione predisposto, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, sul quale viene specificato che con la transazione viene coperta la spesa per il ricovero dei cani dal 1. 10. 2017 fino al 31/12/2018;

Visto il parere del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria,

DELIBERA

Di approvare lo schema di transazione tra il comune di Lentini e l'associazione IVOC allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di autorizzare il Coordinatore del 2° Settore alla sottoscrizione dell'accordo transattivo e alla relativa liquidazione demandando al responsabile medesimo gli adempimenti connessi e conseguenti di competenza

Di comunicare l'adozione della presente all'Associazione IVOC:

Proposta di Deliberazione n. 47 del 20 MAR. 2019

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

.....

..

..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ll,

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

...

..

..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO

Ll,

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta imputazione e relativa capienza, nonché la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. n. 44/91 e successive modificazioni, ai seguenti capitoli:

Capitolo	Codice/Intervento	Gestione	Previsione	Impegni ad oggi	Disponibilità
		comp./res. 200..	€.....	€.....	€.....
		comp./res. 200..	€.....	€.....	€.....
		comp./res. 200..	€.....	€.....	€.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ll,

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA

G.M. N. 47 DEL 20 MAR. 2019

ATTO DI TRANSAZIONE TRA
COMUNE DI LENTINI E ASSOC. IVOC

L'anno 2019, il giorno _____ del mese di _____, in Lentini, tra il Comune di Lentini, in persona del Coordinatore del Settore, giusta Delibera

da una parte

E

l'Associazione IVOC, in persona del legale rappresentante pro-tempore, sig.ra Lo

Giudice Carmela,

dall'altra

si conviene e stabilisce quanto segue:

PREMESSO

-che il Comune di Lentini, per il servizio di custodia e ricovero randagi, non avendo nel proprio patrimonio alcuna struttura e nella propria pianta organica personale a ciò destinato, necessita di avvalersi del servizio di ditta privata specializzata;

-che l'Associazione IVOC, proprietaria del canile rifugio sito in c.da Manzo di Sortino, si occupa della custodia e cura degli animali randagi rinvenuti nella provincia di Siracusa, ed è iscritta nell'apposito albo, come stabilito dall'art. 11 L.R. 15/2000;

-che con Determina del Coordinatore del 4° settore n. 36 del 30.06.2017, registrata al nr. 379 del Reg. Gen. del 07.07.2017, veniva prorogata l'efficacia fino al 30.09.2017, della convenzione tra il Comune di Lentini e l'Associazione IVOC avente ad oggetto l'affidamento del servizio di custodia e recupero dei randagi catturati nel territorio dell'Ente, alle medesime condizioni stabilite nella

convenzione stipulata in data 10.11.2015, rep. 33197;

-che dal 01.10.2017, data di scadenza della proroga della convenzione, nonostante la stessa non sia stata rinnovata, l'associazione ha continuato, a propria cura e spese, a custodire e curare senza soluzione di continuità gli animali del Comune di Lentini ivi nel tempo ricoverati;

- che l'associazione IVOC in virtù dell'esecuzione del medesimo servizio vanta nei confronti del Comune di Lentini crediti pregressi per € 66.126,44 portati dalle proprie fatture:

NUMERO FATTURA	Totale fattura	IVA	ACCONTI	TOT CREDITO	
N°60 del 31/07/14	7.921,83 €				NO SPLIT
N°69 del 18/08/14	7.511,30 €				NO SPLIT
N°77 del 12/09/14	7.166,77 €				NO SPLIT
N°86 del 13/10/14	9.489,28 €				NO SPLIT
N°90 del 03/11/14	8.753,98 €				NO SPLIT
N°7 del 15/01/15	9.502,58 €				NO SPLIT
TOTALE	50.345,74 €			50.345,74 €	

NUMERO FATTURA	Imponibile	IVA -SI SPLIT	Totale fattura	Acconto	Tot. credito
N°26E del 01/04/16	6031,50 €	1.326,93 €	7.358,43 €	2507,70 €	3.523,80 €
N°27E del 01/04/16	5592,10 €	1.230,27 €	6.822,37 €		5.592,10 €
N°25E del 17/03/17	6664,80 €	1.466,26 €	8.131,06 €		6.664,80 €
TOTALE	18.288,40 €	4.023,46 €	22.311,86 €	2507,70 €	15.780,70 €

-che con ricorso, ex art. 702 bis C.P.C., iscritto al n. 633/18 RG del Tribunale di Siracusa, in assenza di valida convenzione che regolasse il sinallagma, la IVOC ha chiesto che venisse determinato il costo di cura e mantenimento di ciascun cane in ricovero con riferimento a quanto previsto allo scopo dall'art. 3 D.P.R. Sicilia n. 7/2007 e di conseguenza condannare il Comune di Lentini al pagamento della somma di € 112.261,22 per il periodo dal 01.10.2017 al 31.12.2018 per il servizio

di custodia e cura dei suddetti randagi reso dall'associazione; nonché "quanto maturerà a credito per ciascun giorno di permanenza di ciascun cane del Comune di Lentini all'interno del rifugio sanitario dell'associazione medesima".

-che avverso il suddetto ricorso si costituiva il Comune di Lentini, in persona del Sindaco pro-tempore, che contestava quanto dedotto da controparte e ne chiedeva il rigetto. In particolare si eccepiva, pur riconoscendo il servizio prestato, che le somme richieste non erano dovute in quanto eccessive e non corrispondenti a quelle stabilite in convenzione;

-che a definizione del procedimento giudiziale suddetto ed in accoglimento del ricorso introduttivo, con Ordinanza decisiva del 08.02.2019 (che qui espressamente si richiama perché del presente accordo costituisce parte integrante e di riferimento), il Tribunale adito ha statuito la condanna del Comune di Lentini a pagare in favore dell'Associazione IVOC per le causali dette a corrispondere per ciascun cane in ricovero e fino alla sua permanenza all'interno della struttura dell'associazione medesima la dichiarata congrua somma di € 2,60 giornaliera, oltre interessi legali nonché al pagamento dei compensi di difesa, determinati in € 3.972,00 e delle spese di lite, oltre accessori e tributi di legge;

- che in virtù del servizio reso fino al 31 dicembre 2018 e del provvedimento giudiziale di cui al proc. n. 633/18 R.G. del Tribunale di Siracusa, pertanto, l'associazione IVOC ha maturato nei confronti del Comune di Lentini un credito complessivo di € 190.000,00 circa, oltre interessi;

-che le parti, Associazione IVOC e Comune di Lentini, hanno comunque verificato la possibilità di addivenire ad una soluzione in via transattiva della

controversia al fine di continuare a garantire in primo luogo il benessere degli animali in custodia, che da anni in tale stato si trovano perché affidati alle cure dell'associazione e in tale struttura sono pertanto in maniera soddisfattiva ambientati, e quindi degli interessi e ragioni delle parti in contesa e, pertanto, di vedere assicurato con puntuale regolarità il servizio, per il Comune di Lentini (che comunque ha in corso la procedura per procedere per il futuro al regolare affidamento in appalto del servizio in argomento) e quello di veder soddisfatto il credito maturato dell'associazione in relazione al servizio già reso in passato e fino alla data odierna che ha comportato un sacrificio economico di rilievo per la stessa;

-che la transazione ha ad oggetto diritti integralmente disponibili e che la parti ne hanno la piena capacità di disporre ai sensi dell'art. 1966 C.C. conseguendo entrambe le parti un beneficio diretto ed immediato: quello di risparmiare parte dei costi come statuiti nel provvedimento giudiziale del 08.02.2019, per il Comune di Lentini e quello di rientrare prontamente degli ingenti costi già sostenuti e di monetizzare il credito maturato, per l'associazione;

-espressamente, tuttavia, le parti reciprocamente convengono e accettano che il presente accordo transattivo sia sottoposto a condizione risolutiva in caso di inadempimento, anche parziale, delle clausole qui pattuite, non rivestendo, nel caso appunto di inadempimento, la presente scrittura transattiva valore o efficacia novativa in relazione alla statuizione giudiziale di cui sopra si è detto o di rinuncia dei diritti riconosciuti nella statuizione medesima.

-che con delibera G.M. n., esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la

presente proposta di transazione ed autorizzata per l'Ente la sua sottoscrizione da parte del Sindaco pro – tempore e per esso dal Funzionario responsabile del settore a cui si riferisce il servizio in argomento.

Tanto premesso, si conviene:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- 2) Il Comune di Lentini con la sottoscrizione della presente scrittura esprime la propria determinazione a voler definire tutti i rapporti pendenti con l'Associazione IVOC, non solo per il periodo relativo al giudizio iscritto al n. 633/18 R.G. del Tribunale di Lentini, e cioè dal 01.10.2017 al 31.01.2018, bensì anche per periodi antecedenti e successivi fino al 31.12.2018, riconoscendo senza riserve il servizio reso in prosecuzione e senza soluzione di continuità dall'associazione e la sua regolarità in conformità alla normativa di riferimento in termini di benessere, cura e custodia in ricovero degli animali di sua proprietà come assicurati fino ad oggi dall'associazione medesima;
- 3) Il Comune di Lentini per la integrale definizione di detti rapporti di natura economica ed a totale soddisfacimento di quanto dovuto, offre di pagare a saldo e stralcio ed in via transattiva all'Associazione IVOC, per la suddetta attività svolta in favore del Comune medesimo e per tutto il periodo anteriore e fino al 31.12.2018, la somma omnia comprensiva di € 161.000,00 (euro centosessantunomila/00), il cui pagamento è così ripartito:
 - € 56.000,00
 - € 50.000,00
 - € 55.000,00

3) L'Associazione IVOC dichiara di accettare, come accetta, la transazione nei termini sopra indicati e dichiara di ritenersi interamente soddisfatta e di non avere più nulla a pretendere dal Comune di Lentini per tutta l'attività svolta in favore di detto Ente fino a tutto il 31 Dicembre 2018;

4) Nelle more dell'espletamento della procedura per l'affidamento del servizio di che trattasi, al fine di garantire comunque il servizio in favore della Città di Lentini volto alla cura e mantenimento dei cani randagi in ricovero e garantire altresì il servizio di accalappiamento di cani randagi vaganti che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità, l'associazione IVOC garantirà per il periodo di mesi, quindi dal'1 gennaio 2019 al non solo la prosecuzione della custodia e mantenimento dei cani di proprietà del Comune di Lentini allo stato già ricoverati presso la propria struttura – nel numero che risulta certificato da – ma anche il servizio di accalappiamento di ulteriori cani randagi che saranno segnalati da, con le medesime procedure di cui alla convenzione *inter partes* scaduta il 30 settembre 2017 ;

5) A far data dal 01. Gennaio 2019 in virtù del servizio reso e per quello che sarà parimenti reso fino alla restituzione del cani o al loro trasferimento presso altra struttura il Comune di Lentini pagherà all'associazione IVOC la somma di € 2,50 (euro duevirgolacinquanta) oltre i.v.a. per ciascun cane in ricovero o che sarà da tale data ricoverato presso la propria struttura e di provenienza e proprietà del Comune di Lentini, mentre per la cattura e attività connesse di nuovi cani il costo per ciascun intervento è così regolamentato: **VEDI SCHEMA DI CONVENZIONE ALLEGATO** . L'associazione IVOC emetterà fattura il g. 1 di

ciascun mese in riferimento al servizio - di ogni tipo, in relazione a quanto sopra regolamentato - reso fino all'ultimo giorno del mese precedente e il Comune di Lentini si obbliga a pagare tale fattura entro lo stesso mese di emissione;

6) Concordano le parti e reciprocamente riconoscono che il presente accordo transattivo è dettato solo dall'urgente esigenza di normalizzare il servizio nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di affidamento per il Comune di Lentini e dall'esigenza di pronto rientro dei crediti maturati per l'associazione IVOC e che costituisce condizione risolutiva espressa del presente accordo transattivo, che in tal caso non avrà natura novativa del rapporto in argomento e dei diritti acquisiti, anche in riferimento alla Ordinanza del 08.02.2019 che ha definito il procedimento n. 633/18 R.G. del Tribunale di Siracusa, l'obbligo di adempimento regolare e puntuale dell'obbligo di pagamento nei termini sopra indicati da parte del Comune di Lentini;

7) Costituisce, pertanto, condizione espressamente condivisa che, in caso di inadempimento, anche parziale, di detto obbligo da parte del Comune, il presente accordo transattivo perderà immediatamente efficacia, senza bisogno che l'inadempimento stesso sia contestato e/o che il Comune venga costituito in mora, e in tal caso per quanto non soddisfatto per le causali e titoli sopra detti l'associazione IVOC, sospenderà con effetto immediato il servizio di cattura di nuovi cani e a remunerazione del servizio reso e da rendere fino al trasferimento dei cani presso altra struttura si avvarrà di quanto riconosciuto in sede giudiziale con l'ordinanza detta del 08.02.2019 con effetto dal 01.10.2017 e le somme nelle more pagate saranno trattenute dall'associazione IVOC a soddisfo dei propri

crediti già scaduti, a partire da quelli più antichi, alle spese e agli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231 del 2002 e succ. mod. e integr., ai sensi dell'art. 1193 e 1194 C.C.;

8) Resta convenuto ed espressamente accettato che, nel caso in cui si dovesse verificare la risoluzione dell'accordo transattivo qui regolamentato, l'associazione IVOC assicurerà il servizio di sola cura, custodia e mantenimento dei cani già in ricovero presso la propria struttura per il periodo di mesi dal verificarsi dell'inadempimento e solo al fine di consentire al Comune di Lentini di trasferire altrove i cani di sua proprietà;

9) Nel caso in cui si dovesse verificare quanto sopra detto, l'associazione IVOC avrà il diritto di applicare e chiedere in pagamento al Comune di Lentini per ciascun proprio cane in ricovero dal mese successivo alla scadenza del termine dilatorio prima detto e fino alla restituzione o trasferimento altrove la tariffa massima indicata dall'art. 4 D.P. Reg. Sicilia n. 7/2007;

10) Le parti si danno reciprocamente atto che la transazione verte su diritti disponibili dei quali hanno la capacità di disporre ai sensi dell'art. 1966 C.C. ;

11) Gli Avv.ti Alfio Caruso e Salvatore Giuga sottoscrivono la presente anche per rinuncia al principio di solidarietà, nascente dalla legge professionale.

L.C.S.

E' copia conforme al suo originale



per la pubblicazione. 21 MAR 2019

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO INCARICATO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
n. 4491 e successive
(Gabiella Buccheri)

Si attesta imputazione e relativa capienza, nonché la copertura finanziaria ai sensi e negli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 44/91 e successive modificazioni, ai seguenti capitoli:

Capitolo	Codice/Intervento	Gestione	Previsione	Impegni ad oggi	Disponibilità
		comp./res. 200..	€.....	€.....	€.....
		comp./res. 200..	€.....	€.....	€.....
		comp./res. 200..	€.....	€.....	€.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li,

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

IL ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE

Li,

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio con prot. n.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Li,

Si attesta che il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

www.comune.lentini.sr.it al n. 675/Rep. Pubbl. in data 21 MAR, 2019

e che avverso il presente atto, nel periodo dal 21 MAR, 2019 al 5 APR, 2019, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Li,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it dal 21 MAR, 2019 al a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa - non - sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li,

La presente delibera è divenuta esecutiva in data 20 MAR, 2019 ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n.44/91

Li 20 MAR, 2019



IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Concetta Floresta